

# IL SISTEMA DEL DIRITTO PENALE

## *1. I principi generali del diritto penale*

**Angelo Salerno**



Giuridica Editrice

Aggiornamento *online*

# I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE

## *PREFAZIONE*

Il Sistema del diritto penale nasce con l'intento di offrire uno strumento di studio fondato su un'analisi ragionata della materia, dando atto del quadro normativo di riferimento e della sola giurisprudenza che ha segnato l'evoluzione del diritto penale, mettendo il lettore in condizione di tracciare le coordinate generali di questa affascinante disciplina per poter approfondire autonomamente la vasta casistica di riferimento.

Questa impostazione metodologica e l'impegno in altri progetti afferenti alla collana de "I sistemi del diritto", primo fra tutti **il Volume 5, "I reati extra-codicistici"**, di prossima pubblicazione, nonché altre importanti novità che presto saranno rivelate, hanno consigliato di non pubblicare una terza edizione dei volumi, offrendo ai nostri lettori una **dispensa gratuita di aggiornamento alla seconda edizione**, con le più importanti novità normative e giurisprudenziali registrate nell'ultimo periodo di riferimento.

Gli aggiornamenti devono essere coordinati con **l'ultima edizione (II edizione, ottobre 2017) del Volume 1** e riportano l'indicazione dei paragrafi di riferimento e delle relative pagine.

Si consiglia la consultazione della **pagina Facebook e Instagram, "Il sistema del diritto penale"**, per un costante aggiornamento giurisprudenziale (con **brevi annotazioni** che mettono in evidenza la fattispecie concreta, la questione affrontata e il principio di diritto affermato) e per ulteriori contenuti e **aggiornamenti normativi**.

Buona lettura.

10 marzo 2019

ANGELO SALERNO

SOMMARIO: 1. La prescrizione in materia di IVA (Taricco *bis* e Corte Cost. 115 del 2018). – 2. Il *ne bis in idem* (CGUE, Grande Sezione, 2018). – 3. La Corte Costituzionale in materia di prevenzione speciale di pubblica sicurezza (Corte Cost. n. 25 del 2019). – 4. *Tempus commissi delicti* nei reati ad evento differito (S.U. 24.09.2018 Pittalà). – 5. Proporzionalità della pena in materia di stupefacenti (Corte Cost. n. 40 del 2019).

## 1. La prescrizione in materia di IVA (Taricco *bis* e Corte Cost. 115 del 2018)

**RIFERIMENTI:** PARTE I. Il principio di legalità – CAPITOLO III. Il sistema integrato delle fonti: il diritto penale europeo e internazionale. – SEZIONE I. Il diritto dell’unione europea. – PARAGRAFO 4. L’incidenza indiretta del diritto europeo in materia penale: gli effetti sfavorevoli per il reo (pag. 61).

Al momento della pubblicazione della seconda edizione pendeva innanzi alla Corte di Giustizia il rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza n. 24 del 2017 da parte della Corte Costituzionale, adita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28346 del 2016.

### AGGIORNAMENTO

**L’ accertata incompatibilità tra i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e quanto riconosciuto dalla sentenza Taricco, ha infatti indotto la Corte non a contrapporsi frontalmente al Giudice europeo, azionando i controllimiti, ma, in nome del principio di leale collaborazione che definisce i rapporti tra Unione e Stati membri, ad optare per una soluzione conciliativa**, ritenendo che la Corte di Giustizia non abbia sostenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola “*anche quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano*”. Secondo i Giudici costituzionali, la stessa si sarebbe invece limitata ad affermare l’applicabilità della regola tratta dall’art. 325 del TFUE solo se compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, demandando il vaglio di siffatta compatibilità agli organi nazionali competenti. Così ragionando, verrebbe a cessare qualsiasi profilo di incostituzionalità.

Questa, è dunque, secondo la Consulta, l’interpretazione della ‘regola Taricco’ in grado, da un lato, di “*preservare l’identità costituzionale della Repubblica italiana*”, e, dall’altro, di non compromettere “*le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell’Unione*”, non essendo “*in discussione il significato che la Corte di giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE*”.

Sulla base di tali coordinate, la Consulta ha impostato la questione del rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali ritenendo che *“l’obiettivo dell’unità, che giustifica la rinuncia a spazi di sovranità”* deve essere perseguito con la *“capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro”*. Ne discende che *“il diritto dell’Unione e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale”*.

La Consulta inoltre ha riaffermato la regola per cui la Corte di Giustizia ha il compito di definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione, ma che la valutazione in ordine al rispetto dell’identità costituzionale, alla compatibilità del diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con i principi supremi e i diritti inalienabili garantiti dall’ordinamento nazionale compete esclusivamente alla Corte costituzionale.

**In merito alla questione sollevata dalla Corte Costituzionale, l’Avvocato Generale ha invitato la Corte del Lussemburgo a orientarsi in questo senso: confermare dell’interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE quale effettivamente impositivo, al giudice nazionale, di un obbligo di disapplicazione di norme interne sulla prescrizione che tradiscano il perseguimento dei fini di tutela degli interessi finanziari dell’Unione cui gli Stati membri si sono impegnati; ridefinire però presupposti della disapplicazione cui il giudice deve attenersi: rinuncia al criterio statistico (“considerevole numero”) e adozione del solo criterio legato alla gravità del reato, intendendosi per gravi, secondo una definizione data dal legislatore dell’Unione, “tutti i reati aventi un collegamento con il territorio di due o più Stati membri e che comportano un danno di importo totale superiore alla soglia di Euro 10 milioni”.** Dunque, con profili di innovazione rispetto alla stessa sentenza Taricco, **l’avvocato generale propone di stabilire una soglia quantitativa di disapplicazione delle norme sulla prescrizione; adottare infine una nozione europea di interruzione della prescrizione, da intendersi nel senso che “ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato”**.

Si tratta di conclusioni che vanno, in parte, nel senso di confermare i contenuti della sentenza Taricco, in altra parte, nel senso di riconoscere il bisogno di una loro parziale precisazione, ma che si scontrano con quanto esposto nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana.

La Corte di Giustizia, Grande Sezione, pronunciandosi con **sentenza del 5 dicembre 2017, in causa C42/17, ha ricomposto, sebbene parzialmente, il contrasto**, affermando che “*L’art. 325, par. 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che imponga un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato*”.

Pur dissipando, dunque, i dubbi sollevati dalla Consulta in merito alla violazione del principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, **la c.d. sentenza Taricco bis è stata oggetto di critiche da parte della dottrina, poiché non risponde in maniera esaustiva ed adeguata agli ulteriori interrogativi avanzati dai giudici nazionali, in merito ai presupposti del dovere di disapplicazione, con particolare riferimento alla gravità della violazione e al “numero considerevole di casi”**.

Tali critiche sono state fatte proprie dalla Corte Costituzionale, nel medesimo procedimento che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale con ordinanza n. 24/2017, conclusosi con la **sentenza n. 115/18**, in cui espressamente i giudici costituzionali osservano che “una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile neppure nell’enunciato della sentenza Taricco, relativo ai “*casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato*”, evidenziando che “*Si tratta infatti di un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione*”.

**Stante tuttavia l’affermata irretroattività della “regola Taricco”, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale**, non potendo la predetta norma trovare applicazione nei giudizi *a quibus*, ferma tuttavia l’operatività della stessa in ordine ai fatti successivi alla sentenza del 2015, quale eccezione al limite massimo previsto dall’ordinamento nazionale.

## 2. Il *ne bis in idem* (CGUE, Grande Sezione, 2018)

**RIFERIMENTI:** PARTE I. Il principio di legalità. – CAPITOLO III. Il sistema integrato delle fonti: il diritto penale europeo e internazionale. – SEZIONE II. I trattati internazionali e la CEDU. – PARAGRAFO 4. La concezione "autonomista" dei reati e delle pene (pag. 83).

Al momento della pubblicazione della seconda edizione pendeva innanzi alla Corte di Giustizia, il rinvio pregiudiziale, a cause riunite, in merito alla questione "*se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretata alla luce dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo poc'anzi citata, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto per cui il medesimo soggetto abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile*".

### AGGIORNAMENTO

Tra le altre ordinanze di rinvio pregiudiziale, **il Tribunale di Bergamo, con ordinanza n. 872 del 2015, ha ritenuto necessario sospendere il processo penale e rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, affinché chiarisca se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretata alla luce dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo poc'anzi citata, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto per cui il medesimo soggetto abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.**

Nel caso di specie si trattava di un omesso versamento dei tributi, oggetto nel contempo di sanzione amministrativa e di procedimento penale, e che rientra nelle materie in cui la disciplina nazionale attua il diritto dell'Unione Europea e, di conseguenza, soggette alle garanzie sancite dalla Carta di Nizza.

L'ordinanza in commento assume rilevanza in questa sede proprio per il presupposto in forza del quale il giudice *a quo* ha ravvisato una violazione del diritto dell'Unione, ossia la lettura dell'art. 50 della Carta di Nizza alla luce delle norme CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di *bis in idem*: l'interpretazione estensiva e la concezione autonomista degli illeciti e delle sanzioni sono così applicate dal Tribunale di Bergamo in riferimento alla norma dell'art. 50 della Carta di Nizza, con la conseguenza che, ove la Corte di Giustizia dovesse accedere a tale lettura integrata della Carta e della Convenzione, il giudice penale nazionale potrebbe

rimediare alla violazione del divieto di *bis in idem* attraverso la disapplicazione delle norme sanzionatorie nazionali – violative dell'art. 50 cit. nella sua interpretazione convenzionalmente orientata – senza perciò la necessità di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.

**La Grande Sezione della Corte di Giustizia, cui la questione è stata sottoposta, è quindi intervenuta con sentenze del 20 marzo 2018, nelle cause C-524/15, C-537/16, C-596/16 e C-597/16, in materia illeciti fiscali (art. 13 d. lgs. 471/97 e 10ter d. lgs 74/00) e finanziari (artt. 184-185 e 187bis-187ter del T.U.F).**

La Corte europea ha, nelle citate cause, confermato la natura penale delle sanzioni in questione, a fronte della chiara finalità repressiva e del loro grado di severità, ravvisando, nel contempo, l'identità dei fatti sanzionati, sì da ritenere che tale cumulo sanzionatorio violasse l'art. 50 della Carta di Nizza e il principio del *ne bis in idem*.

Viene tuttavia riconosciuta la sussistenza di una giustificata limitazione alla predetta garanzia, ai sensi **dell'art. 52 della Carta**, nella parte in cui prevede che *“Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”*.

Nelle singole vicende, pertanto, la Corte ha ritenuto che la possibilità di cumulare procedimenti e sanzioni in ambito fiscale sia prevista dalla legge italiana, in modo chiaro e preciso (Causa C-524/15, Menci), perseguendo un obiettivo di interesse generale che giustifica il cumulo, per assicurare la riscossione integrale dell'IVA dovuta.

Sussiste, secondo l'impostazione della Corte, peraltro un **sufficiente coordinamento tra procedimenti**, laddove l'art. 21 d. lgs. 74/00 osta all'esecuzione delle sanzioni amministrative dopo la condanna penale dell'interessato e, nel contempo, il pagamento volontario di queste ultime integra una circostanza attenuante speciale nel procedimento penale.

Tali accertamenti devono essere condotti in concreto, mediante una specifica valutazione da parte del giudice nazionale, volta altresì a verificare la proporzionalità delle sanzioni irrogate, complessivamente considerate.

La pronuncia della Corte di Giustizia ha trovato una prima rilevante applicazione, da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 45829 del 21 giugno 2018, con riferimento ad un'ipotesi di reato ex art. 185 del T.U.F., D.Lgs. n. 58/1998, contestato agli imputati a seguito dell'irrogazione di pesanti sanzioni amministrative nei confronti dei medesimi soggetti.

Con la citata sentenza, i giudici di legittimità hanno proceduto ad operare il giudizio di proporzionalità, al fine di stabilire se sussistesse un'ideale connessione tra i procedimenti penale e amministrativo, rilevando che, il meccanismo di riequilibrio previsto dall'art. 187 *terdecies* del T.U.F, tale per cui la sanzione penale pecuniaria deve essere riscossa per la sola parte eccedente la sanzione amministrativa, in concomitanza con il disposto dell'art. 133 c.p., che consente di graduare la risposta sanzionatoria rispetto alle peculiarità del caso concreto, permettano di ritenere sussistenti i predetti requisiti e quindi rispettato il principio del *ne bis in idem*.

### **3. La Corte Costituzionale in materia di prevenzione speciale di pubblica sicurezza (Corte Cost. n. 25 del 2019)**

**RIFERIMENTI:** PARTE I. Il principio di legalità. – CAPITOLO IV. Tassatività e divieto di analogia. – Sezione I. Precisione e determinatezza della fattispecie penale. – Paragrafo 4. Le più rilevanti applicazioni del principio di tassatività (pag. 110).

Immediatamente dopo pubblicazione della seconda edizione, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 ottobre 2017, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2018, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo l'art. 75, comma secondo, del c.d. Codice Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 2011, già oggetto di due importanti sentenze, già esaminate nel Volume 1, della CEDU e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

### **AGGIORNAMENTO**

Con Ordinanza del 26 ottobre 2017 della Corte di cassazione, Sezione Seconda penale, ha sollevato d'ufficio la **questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011** nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all'imposizione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale in relazione agli articoli 25 e 117 Cost., in riferimento all'art. 7 CEDU e all'art. 2 del protocollo n. 4 della stessa Convenzione, interpretati alla luce della sentenza della Grande Camera, De Tommaso contro Italia, del 23 febbraio 2017”.

Nell'ordinanza in questione si rileva, in merito alla interpretazione che **le Sezioni Unite, con sentenza del 5 settembre 2017, n. 40076, c.d. Paternò**, avevano operato in relazione all'art. 75 cit., che “La forza regolatrice delle



sentenze delle Sezioni Unite incontra [...] un limite quando l'interpretazione si risolve nella abrogazione della fattispecie criminosa, dato che tale operazione ermeneutica non può essere assimilato ad un evento abolitivo di matrice legislativa o costituzionale e non consente l'incisione del giudicato. [...] Si ritiene, pertanto, necessario un intervento della Corte costituzionale, ovvero dell'unico organo che ha la capacità di incidere sulla legge con efficacia retroattiva e che può assegnare alla condotta prevista dall'art. 75 comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la connotazione «stabile» necessaria per garantire la prevedibilità della sanzione ed il sostanziale rispetto del principio di legalità”.

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione con **sentenza del 27 febbraio 2019, n. 25**, con cui il giudice delle leggi ha preliminarmente evidenziato la **differenza fra l'abolitio criminis di origine normativa o derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale e il mero mutamento giurisprudenziale**, ritenendolo non assimilabile alla successione della legge penale nel tempo (così confermando quanto già affermato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 230 del 2012).

Nel merito della questione, la Corte richiama un proprio precedente, con cui aveva ritenuto le prescrizioni del “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” conformi al principio di legalità, sulla base di quell'orientamento consolidato secondo cui occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce.

Tanto premesso, **nella sentenza in esame si dà atto della pronuncia della CEDU, De Tommaso contro Italia, nonché della predetta sentenza delle Sezioni Unite, n. 40076 del 2017**, rilevando che quest'ultima pronuncia ha consentito, in via interpretativa, l'adeguamento ai principi della CEDU della normativa nazionale.

Ciò nonostante, la Consulta ha ritenuto di dover compiere un ulteriore passo in tale direzione, procedendo al vaglio di costituzionalità della norma nazionale rispetto al parametro interposto individuato nella Convenzione EDU e nella interpretazione della stessa operata con la sentenza De Tommaso, evidenziando che quest'ultima non implica, *de plano*, la incostituzionalità della norma nazionale, che solo la Corte Costituzionale può autonomamente valutare, **verificando che i principi affermati dalla Corte di Strasburgo siano dotati di stabilità e operando una verifica di compatibilità e un bilanciamento con i principi costituzionali nazionali, con il margine di apprezzamento che le compete** (in tal senso anche la sentenza n. 49 del 2015, oggetto di esame nel Volume 4).

A fronte di tali premesse metodologiche, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell'art. 75, comma secondo, cit., dal

momento che **la norma censurata viola il canone di prevedibilità, sancito dall'art. 7 CEDU** e in particolare nell'art. 2 del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., così condividendo quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Per tali ragioni la Corte Costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, cit., nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"**.

#### **4. *Tempus commissi delicti* nei reati ad evento differito (S.U. 24.09.2018 Pittalà)**

**RIFERIMENTI:** PARTE II. La successione di leggi penali nel tempo – CAPITOLO III. La disciplina codicistica della successione penale. – PARAGRAFO 2. Le nuove incriminazioni (pag. 179).

Di recente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata in merito alla **individuazione del *tempus commissi delicti* nei reati d'evento**, al fine di stabilire, a fronte di una norma sopravvenuta con effetti *in malam partem*, introdotta nel lasso di tempo che intercorre tra la condotta e l'evento, quale sia la disciplina applicabile nei confronti del reo.

### **AGGIORNAMENTO**

**Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza c.d. Pittalà, del 24 settembre 2018, n. 40986, si sono occupate dell'individuazione del *tempus commissi delicti* con riferimento ai reati d'evento**, in relazione alle ipotesi in cui quest'ultimo si verifichi ad un'apprezzabile distanza temporale rispetto alla condotta posta in essere dal reo.

Nel caso di specie l'imputato, alla guida della propria autovettura, aveva investito la persona offesa mentre quest'ultima attraversava le strisce pe-

donali, cagionandole lesioni che, solo circa sei mesi dopo il fatto, avevano determinato il decesso della vittima.

La sentenza di primo grado, successiva al decesso, aveva ravvisato la responsabilità dell'imputato per omicidio stradale, ai sensi dell'art. 589 *bis* c.p., facendo così applicazione della **neo-introdotta disposizione, rispetto ai fatti oggetto di causa, entrata in vigore in epoca successiva rispetto al sinistro ma precedente al verificarsi dell'evento morte.**

Il nuovo art. 589 *bis* introdotto con legge n. 41 del 2016 prevede un'autonoma fattispecie di reato, oltre all'applicazione obbligatoria e automatica della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per un minimo di cinque anni, a differenza del previgente art. 589, comma secondo, c.p., che inquadra i medesimi fatti in termini mera circostanza aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, applicabile a chi avesse commesso il reato (omicidio colposo) con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Avverso la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 589 *bis* c.p., la difesa dell'imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando **l'applicazione retroattiva della disciplina più severa, in contrasto con le garanzie costituzionali e CEDU di irretroattività delle norme penali di sfavore.**

In particolare, la difesa ha invocato l'applicazione del criterio della condotta, nell'individuazione del *tempus commissi delicti*, che avrebbe consentito l'applicazione della disciplina di cui al previgente art. 589, comma secondo, c.p., invece che del criterio dell'evento, che individua la norma penale applicabile guardando al momento del verificarsi del decesso.

**La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto, con ordinanza n. 21286 del 2018, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, affinché individuassero la disciplina applicabile ai reati cd. ad evento differito o lungo-latente, cioè a quei reati in cui tra la condotta incriminata e l'evento tipizzato intercorra un lasso temporale durante il quale entri in vigore una norma che prevede un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto al momento del fatto.**

Le Sezioni Unite hanno dunque dovuto operare una scelta tra l'applicazione del **c.d. criterio della condotta**, che guarda al momento in cui si è verificato l'ultimo atto dominabile da parte del soggetto agente, prima della verifica dell'evento, e il **c.d. criterio dell'evento**, che individua invece il *tempus commissi delicti* nel momento della consumazione del reato, coincidente, nel caso di specie, con il verificarsi dell'evento. **In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza della quarta sezione penale, n. 22379 del 2015, imputato Sandrucci, secondo cui il trattamento**

sanzionatorio deve in ogni caso essere quello vigente al momento dell'evento, anche laddove questo si verifichi a distanza di tempo dalla condotta.

La citata sentenza, pronunciata in merito alla causazione di decessi di lavoratori, intervenuti a distanza di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa, per mesotelioma pleurico o per adenocarcinoma polmonare, patologie lungo-latenti riferibili alla prolungata esposizione ad amianto, ha evidenziato che, a fronte del mutamento legislativo intercorso durante la latenza della malattia, non vi fosse ragione per applicare la normativa previgente ai decessi, più favorevole, in quanto, se la modifica *in peius* interviene nel periodo di tempo intercorso tra la condotta e l'evento tipizzato dalla norma, **il momento rilevante è solo quello della consumazione del reato, ossia della verifica dell'evento, dal momento che è con la consumazione del reato che si raggiunge la massima intensità dell'offesa.**

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, **Sezione Quinta, in sentenza n. 19008 del 13 marzo 2014, Calamita**, in cui si afferma che **il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.**

In tale occasione, la Corte aveva sostenuto che “(...) quando una condotta (concorsuale, nel caso di specie) inizia sotto il vigore di una norma incriminatrice o meramente sanzionatoria, ma si conclude sotto il vigore di una nuova norma della medesima specie, non può essere dubbio che debba trovare applicazione la seconda norma, anche se le conseguenze in tema di pena possano essere più severe. In tal caso **non si ha alcuna violazione dell'art. 2 c.p., comma 4, perché, evidentemente, il *tempus commissi delicti* è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l'evento. E se la condotta si è protratta nel tempo (anche eventualmente ad opera di più soggetti concorrenti) è il momento conclusivo quello che rileva**”.

Di diverso avviso, invece, i giudici della Quarta Sezione, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Nell'ordinanza succitata, si osserva infatti che una rigorosa adesione al ragionamento posto a base delle richiamate pronunzie implicherebbe che, **anche in presenza di una condotta – nella specie istantanea, anziché “di durata” – posta in essere (oltretutto per colpa) sotto il vigore di una disciplina legislativa più favorevole in punto di trattamento sanzionatorio, trovi applicazione la legge penale in vigore al momento dell'evento, intervenuto a distanza di tempo, pur quando essa preveda per il reato de quo conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle precedentemente vigenti.**

Si richiama inoltre un più **risalente precedente** della stessa sezione, **n. 8448 del 05 ottobre 1972, Bartesaghi**, secondo la quale, nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell'esecuzione dell'attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l'evento che determina la consumazione del reato.

Viene inoltre citata la **dottrina prevalente**, che fa applicazione del “**criterio della condotta**”, invece che del “**criterio dell'evento**”, osservando che, diversamente opinando, il soggetto non sarebbe in grado di adeguare la propria condotta alle mutate prescrizioni di legge e la legge successiva verrebbe così applicata retroattivamente a fatti commessi in un tempo in cui non era conoscibile.

In applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, inoltre, la medesima dottrina sostiene che, **nei reati causalmente orientati (o a forma libera) di tipo doloso, il momento rilevante coincida con l'ultimo momento sorretto da dolo, mentre nei reati colposi esso coinciderebbe con il primo atto contrario ai doveri di attenzione**; oppure, secondo altra dottrina, con il momento in cui il colpevole realizza l'ultimo fra gli elementi della condotta, che ricade sotto i suoi **poteri di controllo**.

Svolte tali premesse, i giudici rimettenti della Quarta Sezione aggiungono le seguenti osservazioni: **l'individuazione del tempus commissi delicti nel momento dell'evento confligge con il principio nullum crimen, nulla poena sine (praevia) lege poenali**, e con la *ratio* del principio di irretroattività della legge penale meno favorevole, che si pone a garanzia del soggetto attivo, nella considerazione che **egli non dev'essere chiamato a soggiacere non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto sono divenute più gravi**: ciò in quanto egli non poteva non solo conoscere, ma neppure prevedere che lo *ius superveniens* potesse comportare, per il reato da lui commesso, conseguenze più gravi di quelle in vigore nel momento in cui egli si determinò a commettere il reato.

In questo senso viene in rilievo altresì il principio di prevedibilità, come elaborato dalla giurisprudenza CEDU: si osserva, al riguardo, che la **prevedibilità in concreto costituisce un criterio-guida per assicurare la tenuta costituzionale di una serie di istituti che, sotto il profilo della legalità penale, sono stati considerati “problematici” o “di confine”** (si pensi, solo per fare qualche esempio, al concorso anomalo (cfr. Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri e altri, Rv. 257251), al delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.: cfr. Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381), ai delitti aggravati dall'evento (cfr. Sez. 5, n. 18490 del 14/11/2012 – dep. 2013, Acerbis, Rv. 256239) ecc.).

Si rileva, inoltre, che la questione in esame differisce per effetti e natura dalla materia della prescrizione o dell'individuazione del *locus commissi delicti*, in relazione alle quali il legislatore ha espressamente fatto riferimento alla consumazione del reato, atteso che esse non coinvolgono la prevedibilità delle conseguenze penali della condotta.

**Infine, i giudici della quarta sezione penale** ravvisano una possibile violazione della Costituzione, in termini di **violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)**, attesa l'ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, sol perché l'evento del reato si verifica in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili; **violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., comma 2, riferito pacificamente non solo alla necessaria conoscibilità del precetto, ma anche alla conoscibilità e prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*); violazione dei vincoli internazionali (art. 117 Cost., comma 1)**, con particolare riguardo ai principi, enunciati dall'**art. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo** e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di "**accessibilità**" della norma penale per il destinatario (sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione) e di "**prevedibilità**" delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di condividere tale secondo orientamento, procedendo ad un'importante premessa con riferimento ai criteri di interpretazione del dato normativo.

Si osserva infatti che **l'art. 2 c.p. non fa riferimento al "fatto" ma al "reato", e tuttavia quest'ultimo non va inteso analiticamente nella triade dei suoi elementi costitutivi (condotta – nesso causale – evento), dal momento che il legislatore intende riferirsi alla condotta del soggetto, che è contraria al precetto e che subisce la minaccia di pena. Più in generale, inoltre, non può individuarsi una nozione unitaria e univoca di *tempus commissi delicti*, come dimostra il fatto che la dottrina e la manualistica tradizionale declinano il concetto in relazione ai singoli istituti e alle finalità sottese a ciascuno di essi: si pensi alla disciplina della prescrizione, che fissa il *tempus commissi delicti* nella consumazione del reato (art. 158 c.p.), mentre l'espressione "reato commesso" compare nell'art. 99 (recidiva), nell'art. 163 co. 2 e 3 (sospensione condizionale della pena) e nell'art. 151 (amnistia) con diversi significati, che impongono di individuare il *tempus commissi delicti* in autonomia per ciascun istituto. Ebbene, se il riferimento testuale dell'art. 2, co. 4 c.p. alla "commissione del reato" non è di per sé sufficiente ad accreditare il cd. "criterio della condotta", tale soluzione si impone se si valorizzano la *ratio* e le esigenze sottese alla disciplina della successione di leggi penali nel tempo.**

Come affermato dalla Corte Costituzionale a partire dalla celebre sentenza n. 364/1988 (seguita poi da Corte Cost. sent. n. 306/1993), **l'esigenza sottesa al principio di irretroattività della norma più sfavorevole è quella di tutelare le libere scelte di azione dei consociati, rendendo chiare e prevedibili le conseguenze giuridico-penali delle proprie condotte.** È noto che l'art. 25 co. 2 Cost., così come l'art. 7 CEDU, pone i principi di legalità e di irretroattività *in peius* a garanzia del cittadino contro i possibili arbitri del potere legislativo, e li tutela quali valori assoluti e inderogabili dell'ordinamento. Ciò che si vuole evitare è che taluno possa essere punito, o punito più gravemente, in relazione a fatti che, al momento in cui furono commessi, non costituivano reato o erano soggetti a pene meno severe. Infatti, il precetto, così come la minaccia della sanzione, sono in grado di orientare e motivare il comportamento individuale solo se conoscibili e prevedibili dal singolo; diversamente, ne verrebbe frustrata anche la funzione special-preventiva e rieducativa della pena (art. 27 Cost.), che presuppone la rimproverabilità della condotta (*id est* colpevolezza) e l'apprezzabilità *ex ante* delle sue conseguenze.

Ebbene, **se il fondamento del divieto di retroattività sfavorevole è quello di garantire la libera autodeterminazione della persona, l'adesione al cd. "criterio dell'evento" per determinare il *tempus commissi delicti* rischia di divenire "pericolosamente fuorviante, giacché conduce ad adottare un'interpretazione dell'art. 2 c.p. contraria al sistema di garanzie delineato dalla Costituzione e dalla CEDU".** Infatti, il momento in cui si orientano le proprie scelte d'azione è quello in cui si realizza la condotta, e non quello in cui si verifica l'evento, specialmente se questo è non voluto ma determinato per colpa. In questa prospettiva, l'applicazione della disciplina più favorevole ex art. 2 co. 4 c.p. non si impone solo nei casi di successione di leggi penali *post* consumazione del reato, ma anche nelle ipotesi in cui, nel periodo di tempo che intercorre tra la condotta e l'evento, entri in vigore una legge che ne aggrava il trattamento sanzionatorio. In definitiva, **è l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 2 co. 4 c.p. – letto in relazione agli artt. 25 co. 2, 27 Cost. e 7 CEDU – a imporre al giudice di individuare il *tempus commissi delicti* nei reati ad evento differito sulla base del cd. "criterio della condotta",** scartando senza dubbio il cd. "criterio dell'evento", non previsto esplicitamente dall'art. 2 c.p. e anzi incompatibile con la sua *ratio*.

Le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, concludono dunque nel senso che è dunque la condotta il punto di riferimento essenziale a garantire la "calcolabilità" delle conseguenze giuridico-penali e, quindi, l'autodeterminazione individuale. **È solo facendo riferimento alla condotta che si**



**garantisce l'operatività del principio di legalità nella sua più ampia e comprensiva formulazione del “*nullum crimen nulla poena sine prae-  
via lege poenali*”**, sicché “spostare in avanti” al momento dell'evento tale operatività determinerebbe l'applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole ad un momento in cui era precluso al soggetto di calcolare le conseguenze del proprio agire. Infatti, è evidente che se la conoscenza della norma penale non è elemento essenziale del dolo (art. 5 c.p.), tanto meno lo è della colpa; tuttavia, la conoscibilità del precetto al momento del fatto resta prerequisite di colpevolezza e di rimproverabilità della condotta all'agente, con l'effetto che il soggetto può (e deve) farsi carico di aver violato la legge che era vigente quando ha deciso di infrangerla, non anche di aver violato quella (diversa e più grave) vigente al momento in cui se ne sono avverate le conseguenze. Nello stesso ordine di idee si è posta, del resto, un'altra pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 2977/1992, Piccillo), che, nel valorizzare il duplice nesso esistente tra l'agire individuale e il precetto penale, ha escluso l'efficacia retroattiva *in malam partem* delle sentenze di illegittimità costituzionale con riferimento alle condotte poste in essere sotto la vigenza della legge censurata e più favorevole. Il principio di irretroattività ne esce, a tutta evidenza, rinforzato, in quanto operante non solo con riferimento ai fenomeni di successione di leggi intesi in senso stretto, ma anche rispetto alla stessa declaratoria di illegittimità costituzionale.

In definitiva, **in materia di successione di leggi penali nel tempo (art. 2 co. 4 c.p.), il *tempus commissi delicti*, ai fini dell'individuazione della legge in concreto applicabile va individuato al momento della condotta e non dell'evento, essendo questo l'unico criterio in grado di garantire la prevedibilità della sanzione penale e con essa la libera autodeterminazione del soggetto, in ossequio alle richiamate garanzie costituzionali (art. 25, co. 2 e 27 Cost.) e convenzionali (art. 7 CEDU).** È pertanto ribadita la centralità del principio di irretroattività sfavorevole, su cui per vero non si nutrivano perplessità; merita invece di essere sottolineato l'approdo interpretativo delle Sezioni Unite sulla **flessibilità del concetto di *tempus commissi delicti***, che non può essere definito una volta per tutte (tanto è vero che il codice non contiene una disposizione definitiva generale) e che anzi va modulato a seconda della funzione del singolo istituto. In talune ipotesi, il *tempus* coincide con la consumazione del reato, in talaltre esso va anticipato rispetto alla verifica dell'evento, dovendosi considerare il fatto “commesso” quando il soggetto ha esaurito l'azione e, con essa, la possibilità di esercitare un controllo sull'incedere degli accadimenti.



## 5. Proporzionalità della pena in materia di stupefacenti (Corte Cost. n. 40 del 2019)

**RIFERIMENTI:** PARTE IV. Offensività e particolare tenuità del fatto – CAPITOLO I. Il principio di offensività. – Paragrafo 4. Il principio di offensività nella giurisprudenza costituzionale (pag. 326).

Corollario del principio di offensività è **il principio di proporzionalità** della pena rispetto alla condotta sanzionata che, negli ultimi anni, è stato oggetto di una prima sentenza c.d. monito e di una recente sentenza dichiarativa di incostituzionalità in materia di stupefacenti, con particolare riferimento alla cornice edittale della **fattispecie penale di cui all’art. 73, comma primo, T.U. n. 309/1990**.

### AGGIORNAMENTO

Con **ordinanza del 17 marzo 2017**, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Le questioni sono state sollevate nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una fattispecie di detenzione di circa cento grammi di cocaina, ritenuti destinati in via prevalente alla cessione a terzi.

**La disposizione censurata punisce con la pena edittale minima di otto anni di reclusione i casi “non lievi” di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento**

**ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione**, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (si tratta dei casi di destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (cosiddette droghe "pesanti") dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 (d'ora in avanti anche: Testo unico sugli stupefacenti).

**Il giudice a quo ha rilevato che la previsione della pena minima editale della reclusione nella misura di otto anni in luogo di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, come modificato, violi anzitutto l'art. 25 Cost., poiché il vigente trattamento sanzionatorio sarebbe stato introdotto nell'ordinamento come conseguenza della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, in violazione del principio della riserva di legge in materia penale**, in base al quale gli interventi volti a inasprire le sanzioni appartengono al monopolio esclusivo del legislatore, senza che in tale ambito vi sia margine di azione per le sentenze manipolative di questa Corte.

In secondo luogo, l'ordinanza denuncia una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la disposizione censurata delineerebbe **un trattamento sanzionatorio irragionevole** tenuto conto che, nonostante la linea di demarcazione «naturalistica» fra la fattispecie «ordinaria», di cui alla disposizione denunciata, e quella di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, non sia sempre netta, il «confine sanzionatorio» dell'una e dell'altra incriminazione è invece eccessivamente e, quindi, irragionevolmente, distante (intercorrendo ben quattro anni di pena detentiva fra il minimo dell'una e il massimo dell'altra).

Infine, il giudice a quo sostiene che la predicata irragionevolezza contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., poiché **la previsione di una pena ingiustificatamente aspra e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto ne pregiudicherebbe la funzione rieducativa**.

Esclusa l'ammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. rilevando che la giurisprudenza della Corte (da ultimo **con sentenze n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018**), ammette in particolari situazioni interventi con possibili effetti *in malam partem* in materia penale (in tal senso le già esaminate **sentenze n. 32 e n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006**), e che la sentenza n. 32/2014 si è limitata a rimuovere dall'ordinamento le disposizioni costituzionalmente illegittime sottoposte al suo esame, nello svolgimento del compito assegnatole dall'art. 134 Cost., mentre la conseguente configurazione del trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti è frutto di precedenti scelte del legislatore che sono tornate ad avere applicazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzio-

nale, la Corte ha affrontato nel merito, congiuntamente, le ulteriori censure, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Pur richiamando i propri recenti precedenti in materia (**sentenze n. 179 del 2017, n. 148 e n. 23 del 2016; ordinanza n. 184 del 2017**), il giudice delle leggi osserva che le dichiarazioni di inammissibilità delle precedenti questioni attenevano a vizi delle ordinanze di rimessione, ovvero alla carenza dei presupposti di rilevanza e simili.

Con particolare riferimento, invece, alla **sentenza n. 179 del 2017**, la Corte ha evidenziato che, in tale decisione, i giudici rimettenti non avevano individuato “soluzioni costituzionalmente obbligate” idonee a rimediare al *vulnus* costituzionale denunciato.

Nel caso di specie, invece, le questioni prospettate dalla Corte d’appello di Trieste hanno superato il vaglio di ammissibilità, **avendo individuato nell’ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l’abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 da otto a sei anni, misura a suo tempo prevista dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, ai sensi del comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per la fattispecie ordinaria delle droghe “leggere” di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 36 del 2014, come convertito.**

Si denuncia, inoltre, nella sentenza in esame, che è rimasto inascoltato il pressante invito rivolto”, con **sentenza n. 179 del 2017**, al legislatore affinché procedesse “rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990», anche in considerazione «dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti.

La Corte ha quindi ritenuto fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale, rilevando che la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’anomalia sanzionatoria.

Si osserva inoltre che in molti casi non è agevole distinguere tra ipotesi di lieve entità, disciplinate dal comma quinto dell’art. 73 cit. e sanzionate nel massimo con quattro anni di reclusione, e ipotesi che si collocano nella più grave fattispecie di cui al comma primo, con un conseguente “*vasto iato sanzionatorio, evidentemente sproporzionato sol che si consideri che il minimo*

*edittale del fatto di non lieve entità è pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve”.*

L'ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, **sentenza 27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063**), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte.

Ne deriva la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost.

La Corte evidenzia infatti che, **come affermato di recente nella sentenza n. 222 del 2018**, allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa.

La Corte ha quindi ritenuto di accogliere la questione di legittimità costituzionale, condividendo altresì **la misura della pena individuata dal rimettente che, benché non costituzionalmente obbligata, non è apparsa tuttavia arbitraria**, in quanto ricavabile da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento, specificamente nel settore della disciplina sanzionatoria dei reati in materia di stupefacenti, collocandosi in tale ambito in modo coerente alla logica perseguita dal legislatore.

Difatti, la pena di sei anni è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”, che nell'articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi.

È stata pertanto dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.**